CODICE ETICO, DI COMPORTAMENTO E DI GRADIMENTO DEL TIFOSO - F.C. CROTONE S.R.L.

PREMESSA

F.C. Crotone S.r.l., nell'ambito delle proprie attività sportive e organizzative, intende promuovere un modello di gestione degli eventi calcistici improntato ai principi di legalità, sicurezza, responsabilità e rispetto dei valori etici dello sport.

Il presente Codice Etico, di Comportamento e di Gradimento del Tifoso, adottato in attuazione di quanto previsto dal C.U. FIGC n. 96/A del 03/10/2019, si inserisce nel sistema di prevenzione e controllo della Società e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001. Esso è finalizzato a prevenire comportamenti illeciti o comunque idonei a determinare responsabilità a carico della Società, anche ai sensi dell'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, nonché a mitigare i rischi connessi alla responsabilità per fatti violenti prevista dall'art. 12 del medesimo Codice.

In tale contesto, il Codice disciplina i comportamenti dei tifosi e definisce le modalità di applicazione del cosiddetto "sistema del gradimento", mediante una procedura strutturata e collegiale affidata, in primo livello, al Comitato Esaminatore e, in sede di riesame, alla Commissione di Sicurezza.

L'acquisto e/o l'utilizzo dei titoli di accesso, nonché l'ingresso agli eventi sportivi organizzati da F.C. Crotone S.r.l., comportano l'integrale accettazione del presente Codice, del Regolamento d'Uso dello stadio e delle condizioni generali di vendita.

Dal punto di vista giuridico-sostanziale, il documento in esame attiene alla categoria delle condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c., in quanto definisce unilateralmente le condizioni generali di acceso ai servizi societari, con particolare riferimento alla fruizione degli eventi sportivi.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Codice si intende per:

- "*Gradimento*": strumento privatistico attraverso cui la Società esercita il diritto di rifiutare, sospendere o revocare il titolo di accesso.
- "*Condotta Rilevante*": comportamento posto in essere in violazione del presente Codice che legittima l'adozione di una Sanzione.
- "*Comitato Esaminatore*": organo collegiale di primo livello competente a valutare le segnalazioni e adottare i provvedimenti sanzionatori.
- "*Commissione di Sicurezza*": organo collegiale di secondo livello competente al riesame delle Decisioni, distinto e incompatibile con il Comitato Esaminatore, con il potere di confermare, ridurre, aggravare o annullare la Decisione impugnata.
- "*Decisione*": provvedimento scritto e motivato adottato dal Comitato Esaminatore all'esito del procedimento.
- "*Evento*": qualsiasi gara, iniziativa, manifestazione o attività organizzata, promossa, patrocinata o comunque riconducibile alla Società, aperta o non aperta al pubblico, incluse le gare ufficiali e amichevoli, le trasferte, gli allenamenti, i ritiri, gli incontri istituzionali, promozionali, commerciali o sociali, le attività del settore giovanile e gli eventi non calcistici.
- "*Evento della Società*": l'Evento rispetto al quale F.C. Crotone S.r.l. riveste la qualità di organizzatore ai sensi della normativa vigente, ivi comprese le gare interne disputate presso lo Stadio Comunale «Ezio Scida» di Crotone e le ulteriori manifestazioni, iniziative e attività dalla stessa organizzate. Le gare disputate in trasferta non costituiscono Eventi della Società, essendo organizzate dalla società ospitante, alla quale competono, unitamente alle Autorità competenti, le determinazioni in ordine all'ammissione al proprio impianto sportivo; resta ferma la rilevanza, ai fini del presente Codice, delle condotte poste in essere in occasione delle trasferte.
- *"Attività digitali e social*": condotte, pubblicazioni, commenti, messaggi, immagini, video o altri contenuti diffusi mediante social network, siti internet, piattaforme di messaggistica o altri canali digitali, quando direttamente riconducibili alla Società, ai suoi eventi o attività, ai suoi tesserati, dipendenti, collaboratori, sostenitori ovvero alla sicurezza o all'immagine del Club.
- *"Sanzione":* misura applicabile a seguito di accertata violazione del presente Codice.
- "*Segnalazione qualificata*": comunicazione proveniente da soggetti identificati, quali steward, DGE, Forze dell'Ordine, Autorità di pubblica sicurezza, SLO, altre società appartenenti alle leghe professionistiche o altri soggetti qualificati.

2. PRINCIPI GENERALI

Il presente Codice si fonda su principi di carattere generale che orientano il comportamento della Società e dei tifosi. F.C. Crotone S.r.l. promuove un tifo leale, corretto e responsabile, improntato al rispetto delle persone, delle istituzioni sportive e civili, nonché dei valori fondamentali dello sport.

In particolare, la Società ripudia ogni forma di violenza, sia fisica che verbale, nonché qualsiasi comportamento discriminatorio basato su razza, etnia, religione, opinioni politiche, genere, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione personale.

Tali principi trovano applicazione sia all'interno dell'impianto sportivo che all'esterno, in occasione di Eventi aperti o non aperti al pubblico, nonché nell'utilizzo dei social media e di

qualsiasi mezzo di comunicazione riconducibile alla Società, alle sue attività, ai suoi tesserati o ai suoi sostenitori.

3. DESTINATARI DEL CODICE

Il presente Codice si rivolge a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano, assistono o prendono parte agli Eventi e alle attività organizzate o riconducibili a F.C. Crotone S.r.l., anche quando non aperti al pubblico.

In particolare, esso si applica ai tifosi, agli spettatori, agli abbonati, agli sponsor e agli ospiti degli sponsor, ai possessori di Rossoblù Card (fidelity card / Tessera del Tifoso), ai membri della tifoseria organizzata e a chiunque tenga comportamenti collegati alla Società o agli eventi sportivi, anche al di fuori dello stadio. La portata applicativa del Codice è volutamente ampia, al fine di garantire la tutela dell'immagine, della sicurezza e degli interessi della Società anche rispetto a condotte poste in essere attraverso strumenti digitali o in contesti diversi dall'evento sportivo in senso stretto.

Il Codice si applica, in particolare, anche alle condotte poste in essere in occasione o in connessione con allenamenti, ritiri, visite, incontri istituzionali, promozionali o commerciali, iniziative sociali, attività del settore giovanile, Eventi riservati, a porte chiuse o su invito, nonché alle Attività digitali e social, anche in assenza di un titolo di accesso o di un evento aperto al pubblico.

4. IMPEGNO SOCIALE DELLA SOCIETÀ

F.C. Crotone S.r.l. riconosce il valore sociale ed educativo dello sport e si impegna a promuovere iniziative volte a favorire l'inclusione, la partecipazione e il rispetto reciproco e, più in generale, il fair play. La Società si adopera per garantire che gli eventi sportivi si svolgano in un ambiente sicuro, accogliente e idoneo alla presenza di famiglie, minori e persone fragili.

In tale prospettiva, il presente Codice rappresenta non soltanto uno strumento sanzionatorio, ma anche un mezzo di prevenzione e sensibilizzazione.

5. COMPORTAMENTO DEL SOSTENITORE

Il tifoso del F.C. Crotone è chiamato ad assumere un comportamento coerente con i valori della Società. In particolare il sostenitore di F.C. Crotone S.r.l.:

- conosce e rispetta il Regolamento d'Uso dell'impianto sportivo presso cui si reca, consapevole che le norme in esso contenute sono poste a tutela della sicurezza, dell'ordine e del corretto svolgimento dell'evento;
- sostiene la propria squadra con calore, passione e determinazione, evitando qualsiasi manifestazione violenta, offensiva, discriminatoria, politica o comunque contraria ai valori dello sport;
- accetta, qualunque esso sia, il risultato sportivo conseguito dalla propria squadra sul campo, condividendo le gioie per i successi e le sofferenze per le sconfitte in un clima di passione sportiva e rispetto per gli avversari;
- ripudia la violenza in ogni sua forma, fisica o verbale, e rifiuta l'utilizzo della forza, della minaccia o dell'intimidazione quale mezzo per manifestare le proprie opinioni;
- rispetta la figura dello steward, del personale di servizio, del Delegato alla Sicurezza, delle Forze dell'Ordine e di tutti i soggetti preposti alla gestione dell'evento, riconoscendone il ruolo essenziale per la sicurezza degli spettatori;
- in occasione di ogni incontro, si impegna a rispettare il Regolamento d'Uso dell'impianto sportivo, adeguandosi alle indicazioni del personale addetto alle fasi di ingresso, permanenza e deflusso;

- durante la gara occupa il posto o il settore assegnato dal proprio titolo di accesso e si comporta con rispetto nei confronti degli altri spettatori e dei sostenitori della squadra avversaria;
- partecipa all'evento sportivo con calore e passione, anche mediante cori e coreografie, purché gli stessi siano espressione di sostegno positivo alla squadra e non contengano messaggi offensivi, discriminatori, violenti o provocatori;
- durante la permanenza nello stadio e in occasione delle trasferte si comporta in modo coerente con il proprio ruolo di sostenitore e ambasciatore dei colori rossoblù;
- rispetta e utilizza con attenzione, educazione e senso civico l'impianto sportivo, le strutture, i servizi, gli arredi e le aree comuni;
- in occasione delle trasferte, ove necessario, si interfaccia con lo SLO — Supporter Liaison Officer — della Società, al fine di favorire la corretta gestione di eventuali problematiche relative all'ingresso, alla permanenza o al deflusso dall'impianto sportivo;
- manifesta eventuale dissenso per risultati sportivi negativi o decisioni tecniche con modalità civili, garbate e costruttive, evitando condotte violente, distruttive, offensive o lesive dell'immagine della Società;
- contribuisce a migliorare l'immagine del Club e della tifoseria rossoblù anche mediante l'utilizzo responsabile dei social media, esprimendo critiche o apprezzamenti nel rispetto di un confronto leale, corretto e rispettoso dei ruoli.

6. COMPORTAMENTI VIETATI

Al fine di garantire la sicurezza e il corretto svolgimento degli Eventi e delle attività societarie, comprese quelle non aperte al pubblico e quelle svolte mediante canali digitali, il presente Codice individua una serie di comportamenti espressamente vietati.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere condotte violente, minacciose o discriminatorie, nonché di utilizzare linguaggi offensivi o simboli contrari ai valori sportivi.

È altresì vietato introdurre oggetti pericolosi, accedere ad aree non autorizzate, disobbedire alle disposizioni del personale di sicurezza o porre in essere qualsiasi comportamento idoneo a compromettere l'ordine pubblico.

Particolare rilevanza assumono anche i comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della Società o determinare responsabilità a suo carico ai sensi dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ai sensi delle normative sportive applicabili, delle disposizioni FIGC e delle indicazioni delle Autorità di pubblica sicurezza, è fatto espresso divieto a tutti i tifosi e spettatori, sia all'interno dell'impianto sportivo sia nelle aree di pertinenza, di porre in essere condotte contrarie alla sicurezza, all'ordine pubblico, al rispetto delle persone e ai valori del Club.

In particolare, sono vietati comportamenti quali l'utilizzo di insulti, cori, striscioni o espressioni offensive nei confronti di atleti, arbitri, tifosi avversari, Forze dell'Ordine, steward, operatori o altri soggetti presenti all'evento.

Sono altresì vietate espressioni discriminatorie su base razziale, etnica, religiosa, territoriale, politica, sociale, di genere, nonché legate all'orientamento sessuale, alla disabilità o ad altre condizioni personali.

È vietato porre in essere minacce, incitamenti alla violenza, atti di aggressione fisica o verbale, lancio di oggetti, utilizzo o introduzione di fumogeni, petardi, materiale pirotecnico o altri oggetti vietati.

Sono inoltre vietati l'accesso non autorizzato ad aree riservate, l'invasione del terreno di gioco, il mancato rispetto delle indicazioni del personale di sicurezza, nonché qualsiasi

comportamento molesto, intimidatorio o idoneo a compromettere il regolare svolgimento dell'evento.
Sono altresì vietate, nell'ambito delle Attività digitali e social, la pubblicazione, condivisione o diffusione di minacce, insulti, contenuti violenti o discriminatori, incitamenti a condotte illecite, dati o immagini personali acquisiti o diffusi illecitamente, nonché contenuti idonei a mettere in pericolo persone o Eventi o a determinare responsabilità a carico della Società. Restano escluse le manifestazioni di critica espresse in forma lecita, civile e rispettosa.

Sono inoltre espressamente vietati:
- lo stazionamento su parapetti, balaustre, scale, vie di esodo o aree non destinate alla permanenza degli spettatori;
- l'occupazione di posto, settore o area diversa da quella indicata nel titolo di accesso;
- l'esposizione di striscioni, simboli, materiali o messaggi non autorizzati;
- il travisamento del volto o ogni condotta diretta a impedire l'identificazione personale;
- la sottrazione ai controlli di sicurezza o il rifiuto di fornire le proprie generalità al personale autorizzato;
- l'introduzione, il possesso o l'utilizzo di materiali vietati o pericolosi diversi da quelli già indicati nella presente sezione;
- lo stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;
- l'esercizio di attività commerciali non autorizzate all'interno o nelle aree di pertinenza dell'impianto;
- il bagarinaggio, anche mediante canali digitali o cessione non autorizzata di titoli di accesso;
- il danneggiamento di strutture, arredi, impianti o beni della Società o di terzi;
- il condizionamento o l'intimidazione di gruppi di tifosi o singoli sostenitori;
- l'offerta o promessa di denaro o altra utilità a dirigenti, tesserati, calciatori o altri soggetti al fine di alterare il risultato o lo svolgimento di una gara;
- la violazione dei diritti audiovisivi;
- la partecipazione o agevolazione di attività di betting illecito.

Le condotte sopra elencate sono ricondotte, ai fini sanzionatori, alle categorie A, B, C e D di cui alla sezione "Matrice Condotte / Sanzioni".

7. SISTEMA DI GRADIMENTO

Il sistema di gradimento rappresenta uno strumento di natura privatistica attraverso cui la Società esercita il diritto di selezionare i soggetti ammessi agli Eventi e alle attività societarie, nonché di limitare o escludere l'accesso ai propri servizi e programmi di fidelizzazione nei casi previsti dal presente Codice.
In forza di tale sistema, F.C. Crotone S.r.l. può rifiutare la vendita dei titoli di accesso, sospenderne l'efficacia o revocarli nei confronti di soggetti che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con i valori del Club. Il sistema si applica anche alle condotte tenute al di fuori dello stadio, in occasione di Eventi non aperti al pubblico o mediante Attività digitali e social, purché direttamente riconducibili alla Società, ai suoi tesserati, alle sue attività o idonee a incidere sulla sicurezza, sull'ordine, sulla reputazione o sull'immagine del Club.
Il sistema di gradimento, in quanto strumento di natura privatistica, produce i propri effetti nell'ambito della sfera contrattuale e organizzativa della Società. Le Decisioni adottate ai sensi del presente Codice operano pertanto, quanto ai loro effetti, con esclusivo riferimento agli Eventi della Società, ai titoli di accesso emessi, distribuiti o gestiti dalla Società — ivi compresi quelli destinati al settore ospiti in occasione delle trasferte, ove la relativa vendita sia riservata

alla Società o dalla stessa gestita — e ai programmi di fidelizzazione della Società, tra cui la Rossoblù Card (Tessera del Tifoso / Fidelity Card).
Per le gare disputate in trasferta, l'ammissione all'impianto sportivo e le eventuali determinazioni in materia di gradimento competono alla società organizzatrice dell'evento e alle Autorità competenti. In tali ipotesi la Società, fermi restando l'accertamento delle Condotte Rilevanti e l'applicazione delle Sanzioni nei limiti di cui al comma precedente, può trasmettere alla società organizzatrice e alle Autorità competenti apposita segnalazione scritta in ordine alle condotte accertate, secondo quanto previsto dalla sezione «Rifiuto a contrarre su segnalazione di altra società» e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Resta in ogni caso ferma la rilevanza, ai fini dell'accertamento delle Condotte Rilevanti e dell'applicazione delle Sanzioni, delle condotte poste in essere in occasione delle trasferte, degli eventi organizzati da terzi e delle Attività digitali e social, quando riconducibili alla Società, ai suoi tesserati o alle sue attività, ovvero idonee a incidere sulla sicurezza, sull'ordine, sulla reputazione o sull'immagine del Club.

8. RIFIUTO A CONTRARRE SU SEGNALAZIONE DI ALTRA SOCIETÀ

Nel caso in cui la Società riceva, da altra società appartenente alle leghe professionistiche, comprovata e attendibile segnalazione scritta per mezzo della quale venga comunicato che un soggetto, debitamente identificato, si è reso responsabile di comportamenti violenti, discriminatori o contrari ai principi di correttezza, il Comitato Esaminatore ha la facoltà di rifiutare di contrarre con il soggetto segnalato qualunque contratto avente ad oggetto titoli di accesso agli eventi organizzati dalla Società.
La Decisione di rifiuto viene comunicata al soggetto entro 15 giorni dalla sua richiesta di acquisto.
Specularmente, la Società può trasmettere alle altre società appartenenti alle leghe professionistiche e alle Autorità competenti comprovata e attendibile segnalazione scritta relativa alle Condotte Rilevanti accertate a carico di soggetti identificati, restando rimessa alla società destinataria, in qualità di organizzatrice del proprio evento, ogni determinazione in ordine all'ammissione al relativo impianto sportivo.

9. COMITATO ESAMINATORE

Nell'ambito del sistema di prevenzione e controllo adottato dalla Società è istituito il Comitato Esaminatore, organo collegiale di primo livello competente a valutare le segnalazioni, svolgere l'istruttoria e adottare le Decisioni relative alle Condotte Rilevanti.
Il Comitato Esaminatore è composto da:
- Delegato alla Gestione dell'Evento (DGE), con funzioni di Presidente;
- Responsabile Area Legale / Compliance;
- Responsabile Ticketing.

È fatto divieto, a pena di invalidità della Decisione, ai soggetti che abbiano effettuato la segnalazione, raccolto direttamente la notizia del fatto o svolto attività istruttoria o di interlocuzione con il soggetto interessato, di partecipare alla Decisione sul medesimo procedimento in base al principio "Chi segnala NON decide".
Tale principio è posto a garanzia della separazione tra funzione istruttoria e funzione decisoria e assicura l'imparzialità del procedimento.
Il Comitato opera in forma collegiale. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti e tre i componenti, anche mediante strumenti di videoconferenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Ogni riunione è verbalizzata. Il verbale documenta i presenti, gli elementi istruttori acquisiti, le valutazioni effettuate e la Decisione assunta.
I componenti del Comitato Esaminatore sono nominati con separato provvedimento (del CdA, allegato al presente Codice. La nomina ha durata pari alla stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno, con rinnovo automatico salvo sostituzione disposta dal Cda.

10. REGISTRI E ALERT TICKETING

La Società istituisce il Registro delle Segnalazioni e il Registro delle Misure di Gradimento.
Nel Registro delle Segnalazioni sono annotati, per ogni segnalazione: data, fonte, soggetto segnalato, descrizione del fatto e stato del procedimento, con indicazione se aperto, archiviato o deciso.
Nel Registro delle Misure di Gradimento sono annotati, per ogni Decisione: numero identificativo, soggetto destinatario, tipo e durata della Sanzione, data di inizio e fine della misura, stato della misura, con indicazione se attiva, estinta o in riesame.
I registri sono custoditi dall'Area Legale / Compliance e sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati, nei limiti delle rispettive funzioni e secondo le istruzioni impartite dalla Società. Restano in ogni caso accessibili agli organi di controllo su richiesta, senza necessità di preavviso.
Alla notifica di ogni Decisione che comporti sospensione, revoca o inibizione, il Responsabile Ticketing aggiorna il sistema di vendita mediante alert informatico e blocco automatico sul sistema ticketing, idoneo a impedire l'acquisto.
Il blocco opera sui sistemi di vendita, di controllo accessi e di fidelizzazione della Società ed è idoneo a impedire l'acquisto e l'utilizzo dei titoli di accesso emessi, distribuiti o gestiti dalla Società, compresi quelli destinati al settore ospiti in occasione delle trasferte ove la relativa vendita sia alla stessa riservata. Per gli eventi organizzati da terzi, il blocco non produce effetti sui sistemi di vendita e di controllo accessi gestiti dalla società organizzatrice, ferma restando la facoltà di segnalazione di cui alla sezione «Rifiuto a contrarre su segnalazione di altra società».

10.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività disciplinate dal presente Codice comportano un trattamento sistematico di dati personali, anche mediante raccolta, consultazione, raffronto, registrazione, conservazione e comunicazione di dati identificativi e di contatto, dati relativi ai titoli di accesso e ai programmi di fidelizzazione, immagini e filmati di videosorveglianza, fotografie di identificazione, contenuti e pubblicazioni sui social media o su altri canali digitali, relazioni nominative di steward, DGE, VDGE, SLO e personale autorizzato, nonché memorie difensive, verbali, Decisioni e dati contenuti nei Registri.
F.C. Crotone S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
Il trattamento è effettuato per finalità di prevenzione e gestione della sicurezza degli Eventi e delle attività societarie, accertamento delle Condotte Rilevanti, identificazione dei soggetti coinvolti, esercizio del diritto di difesa, svolgimento del procedimento e del riesame, applicazione ed esecuzione delle Sanzioni, gestione dei sistemi di ticketing e fidelizzazione, tutela dei diritti e degli interessi della Società, adempimento di obblighi normativi, regolamentari o delle richieste delle Autorità competenti. Le basi giuridiche sono individuate,

secondo i casi, nell'esecuzione del rapporto contrattuale o di misure precontrattuali, nell'adempimento di obblighi legali e nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla sicurezza, alla prevenzione degli illeciti, alla tutela del patrimonio, della reputazione e dei propri diritti, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere b), c) e f), GDPR.
Eventuali categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati, ove incidentalmente presenti nella documentazione acquisita, sono trattati esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 GDPR e dalla normativa nazionale applicabile, quando strettamente necessari all'accertamento dei fatti, alla tutela di un diritto o all'adempimento di obblighi di legge.
I dati sono trattati da personale autorizzato e adeguatamente istruito e, ove necessario, da responsabili del trattamento nominati ai sensi dell'art. 28 GDPR. La comunicazione a Forze dell'Ordine, Autorità giudiziarie o sportive, FIGC, Leghe, altre società sportive o soggetti terzi è consentita esclusivamente quando prevista dalla legge, richiesta dall'Autorità o strettamente necessaria per le finalità del presente Codice e nel rispetto dei principi di pertinenza e minimizzazione.
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione del procedimento, all'esecuzione della misura e alla tutela dei diritti della Società, tenuto conto dei termini di prescrizione e di eventuali contenziosi, e sono successivamente cancellati o anonimizzati. Le immagini di videosorveglianza sono trattate e conservate secondo la specifica informativa e i tempi stabiliti dalla disciplina applicabile, salvo esigenze di ulteriore conservazione connesse a fatti oggetto di accertamento o a richieste dell'Autorità.
La Società adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantisce la tracciabilità degli accessi ai Registri e alla documentazione e, ove il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, procede alla valutazione d'impatto prevista dall'art. 35 GDPR. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, contenente anche i tempi di conservazione, i destinatari dei dati, i diritti esercitabili ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR e i recapiti per il loro esercizio, è resa disponibile sul sito ufficiale della Società e presso l'impianto sportivo.

11. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Qualora, nel corso della stagione sportiva, sopravvengano motivi ostativi che comportino la revoca del titolo di accesso, l'esclusione dai programmi di fidelizzazione ovvero la limitazione dell'accesso agli eventi sportivi, oppure qualora il titolare del titolo di accesso sia destinatario di provvedimenti amministrativi o giudiziari che determinino il divieto di accesso agli impianti sportivi ai sensi della normativa vigente (L. 401/1989 e successive modificazioni), ovvero si renda responsabile di violazioni del Regolamento d'Uso dell'impianto sportivo o del presente Codice, F.C. Crotone S.r.l., per il tramite del Comitato Esaminatore, può disporre la sospensione, la revoca o l'inibizione dell'accesso all'impianto sportivo, senza che il titolare abbia diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo del titolo di accesso. Restano ferme le misure immediate adottate dal personale di sicurezza e dagli steward per esigenze di ordine e sicurezza. Ai fini del presente articolo, per impianto sportivo si intende l'impianto nel quale la Società riveste la qualità di organizzatore dell'Evento e, in particolare, lo Stadio Comunale «Ezio Scida» di Crotone.

11.1 Accertamento dell'inadempimento

F.C. Crotone S.r.l., al fine di accertare la condotta inadempiente e individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti. Elementi idonei possono essere:

- la percezione diretta e le relazioni nominative del personale steward, del DGE, del VDGE, dello SLO o di altro personale autorizzato, con redazione di apposito verbale;
- le immagini dei sistemi di videosorveglianza;
- le fotografie di identificazione e ogni altro elemento visivo legittimamente acquisito;
- i contenuti, le pubblicazioni, i commenti, i messaggi, gli screenshot, gli URL e gli altri elementi relativi alle Attività digitali e social, purché legittimamente acquisiti e idonei a documentare la condotta e la sua riferibilità al soggetto interessato;
- le informative della PG o DIGOS;
- ogni altro elemento utile, pertinente e legittimamente acquisito.

In caso di accertata violazione, la Società procede secondo criteri di proporzionalità e gradualità. La determinazione della Sanzione avviene anche sulla base della classificazione della Condotta Rilevante nelle categorie A, B, C e D di cui alla presente sezione.
Le condotte poste in essere in occasione di Eventi non aperti al pubblico o mediante Attività digitali e social sono ricondotte alle categorie A, B, C o D in base alla loro natura, gravità, diffusività, reiterazione e alle conseguenze prodotte, senza che il mezzo o il contesto digitale comportino, di per sé, una automatica attenuazione della Sanzione.
A tal fine, le Condotte Rilevanti sono classificate come segue:

- **Categoria A — Condotte lievi**

Rientrano nella Categoria A, a titolo esemplificativo: stazionamento su parapetti, occupazione di posto diverso da quello assegnato, esposizione di materiali non autorizzati.
Sanzione applicabile: avvertimento scritto o sospensione fino a 6 gare.

- **Categoria B — Condotte rilevanti**

Rientrano nella Categoria B, a titolo esemplificativo: travisamento, sottrazione ai controlli, introduzione o utilizzo di materiali vietati o pericolosi, fuochi pirotecnici, bagarinaggio, stato di ubriachezza o alterazione da sostanze stupefacenti, attività commerciali non autorizzate.
Sanzione applicabile: sospensione da 1 gara a 1 campionato.

- **Categoria C — Condotte gravi**

Rientrano nella Categoria C, a titolo esemplificativo: danneggiamenti, lancio di oggetti, violenza fisica o verbale, discriminazione, invasione di campo, violenza verso arbitri, personale, calciatori, tesserati, steward, Forze dell'Ordine o operatori media.
Sanzione applicabile: sospensione da 3 gare a 3 stagioni sportive oppure revoca del Gradimento da 3 a 5 stagioni.

- **Categoria D — Condotte reputazionali o sistemiche**

Rientrano nella Categoria D, a titolo esemplificativo: bagarinaggio organizzato, condizionamento o intimidazione di gruppi di tifosi, offerta o promessa di denaro per alterare risultati, violazione dei diritti audiovisivi, betting illecito.

11.2 Sanzioni applicabili

A ciascuna categoria corrisponde un diverso livello di gravità e la relativa Sanzione applicabile, ferma restando la valutazione concreta del Comitato Esaminatore in relazione alle circostanze del caso, alla eventuale recidiva, alle conseguenze prodotte e al danno arrecato alla sicurezza, all'ordine pubblico o all'immagine della Società.
Le misure disciplinari applicabili sono le seguenti:

I. **esclusione dall'evento sportivo**, anche nell'immediatezza, disposta dal personale di sicurezza, dagli steward o dal Delegato alla Sicurezza, ove necessario per garantire l'ordine e la sicurezza;

II. **richiamo o ammonimento scritto**, disposto dal Comitato Esaminatore nei casi di violazioni lievi o occasionali; in caso di reiterazione della condotta, la Società potrà adottare misure più incisive;
III. **sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per un numero determinato di gare**, disposta dal Comitato Esaminatore in relazione alla gravità dell'inadempimento;
IV. sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per l'intera stagione sportiva, disposta dal Comitato Esaminatore;
V. **sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per più stagioni sportive, da 3 a 5 stagioni,** nei casi di particolare gravità o reiterazione;
VI. **revoca del titolo di accesso, dell'abbonamento o della Rossoblù Card, con conseguente inibizione** alla partecipazione agli eventi organizzati dalla Società, disposta dal Comitato Esaminatore.

L'applicazione delle misure disciplinari avviene tenendo conto della natura e della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, del comportamento complessivo del soggetto e delle conseguenze prodotte. Resta ferma la facoltà della Società di segnalare i fatti agli organi di giustizia sportiva e alle Autorità competenti.

Le misure di cui ai punti da I a VI operano con riferimento agli Eventi della Società e ai titoli di accesso e programmi di fidelizzazione emessi, distribuiti o gestiti dalla Società, secondo quanto precisato alla sezione «Sistema di gradimento». Per le gare disputate in trasferta la Società può negare la vendita dei titoli di accesso di propria competenza e revocare la Rossoblù Card, restando rimessa alla società organizzatrice e alle Autorità competenti ogni determinazione in ordine all'ammissione al relativo impianto sportivo.

12. PROCEDIMENTO

Il procedimento di accertamento delle Condotte Rilevanti si articola nelle seguenti fasi:

a) Segnalazione

Il Delegato alla Gestione dell'Evento registra ogni segnalazione nel Registro delle Segnalazioni, indicando data, fonte, soggetto segnalato, descrizione del fatto e stato del procedimento. La registrazione avviene entro 48 ore dal fatto o dalla conoscenza dello stesso.

b) Contestazione

Il Comitato Esaminatore, entro 7 giorni dall'identificazione del soggetto, notifica all'interessato i fatti contestati, la disposizione del Codice che si assume violata e la Sanzione ipotizzata.

c) Difesa

L'interessato può presentare giustificazioni scritte e chiedere di essere ascoltato entro 5 giorni dalla notifica della contestazione. L'audizione, se richiesta, è verbalizzata in forma riassuntiva. L'interessato può farsi assistere da persona di propria fiducia.

d) Decisione

Il Comitato Esaminatore delibera a maggioranza e adotta la Decisione entro 20 giorni dalla segnalazione. La Decisione è comunicata all'interessato mediante raccomandata A/R, PEC, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità della comunicazione. Alla notifica della Decisione, il Responsabile Ticketing procede agli adempimenti conseguenti, inclusi quelli previsti nella sezione "Registri e alert ticketing".

e) Riesame

Il riesame è ammesso solo in caso di sospensione o revoca del Gradimento. L'interessato può presentare richiesta scritta motivata entro 7 giorni dalla ricezione della Decisione. La Commissione di Sicurezza decide entro 7 giorni dalla ricezione delle osservazioni e può

confermare, ridurre, aggravare o annullare la Decisione. Il riesame non sospende l'esecuzione della Sanzione, salvo diversa decisione espressa della Commissione di Sicurezza.
In caso di urgenza o di pericolo di reiterazione della condotta, il Comitato Esaminatore può disporre la sospensione cautelare del titolo di accesso con effetto immediato, in attesa dell'adozione della Decisione definitiva. La misura cautelare è comunicata tempestivamente all'interessato e cessa automaticamente qualora il procedimento si concluda con l'archiviazione.

13. IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono adottate entro 20 giorni dal momento in cui la Società ha avuto conoscenza del fatto e ne ha individuato l'autore.
Il provvedimento viene comunicato all'interessato mediante raccomandata A/R, PEC, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità della comunicazione.
La Decisione deve contenere, a pena di nullità:
a) generalità complete del destinatario, con indicazione di nome, cognome, data di nascita e, ove disponibile, numero di tessera, abbonamento o titolo di accesso;
b) data, luogo e descrizione sintetica del fatto contestato;
c) indicazione della disposizione del presente Codice violata;
d) indicazione delle fonti di prova utilizzate, quali immagini di videosorveglianza, relazione steward, verbale del DGE, segnalazione qualificata, informative delle Autorità o altro elemento utile;
e) motivazione della Decisione, con indicazione degli elementi posti a fondamento della valutazione;
f) dispositivo, con indicazione del tipo di Sanzione applicata e della relativa durata;
g) termine e modalità per richiedere il riesame, ove ammesso;
h) avvertimento espresso che il riesame non sospende l'esecuzione della Sanzione, salvo diversa decisione della Commissione di Sicurezza;

i) informazione che non spetta alcun rimborso, indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo del biglietto, dell'abbonamento, della Rossoblù Card o di altro titolo di accesso;
j) data di adozione della Decisione e firma di tutti i componenti del Comitato Esaminatore.
La Decisione priva di uno o più dei requisiti di cui al presente articolo è nulla.

14. RIESAME DELLE SANZIONI

In caso di sospensione o revoca del Gradimento, il soggetto interessato può chiedere il riesame della Decisione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione entro 7 giorni dalla notifica della Decisione.
La richiesta deve essere trasmessa alla Società mediante raccomandata A/R, PEC o altro canale ufficiale indicato dalla Società.
Il riesame è demandato alla Commissione di Sicurezza, organo collegiale di secondo livello, distinto e incompatibile con il Comitato Esaminatore.
La Commissione di Sicurezza è composta da:
- Direttore Generale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Responsabile Compliance / Modello 231 o componente dell'Organismo di Vigilanza;
- Consulente legale esterno o membro indipendente.

Non possono far parte della Commissione di Sicurezza i componenti del Comitato Esaminatore che hanno partecipato alla Decisione di primo livello, né i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o svolto attività istruttoria sul medesimo fatto.
La Commissione di Sicurezza decide entro 7 giorni dalla ricezione delle osservazioni o dallo svolgimento dell'audizione.
All'esito del riesame, la Commissione di Sicurezza, con provvedimento scritto e motivato, può:
a) confermare integralmente la Decisione;
b) ridurre la Sanzione, modificandone la tipologia o la durata;
c) aggravare la Sanzione, entro i limiti previsti dal presente Codice, tenuto conto della gravità della condotta, della recidiva, delle conseguenze prodotte e degli elementi già ritualmente acquisiti al procedimento;
d) annullare, in tutto o in parte, la Decisione, con conseguente cessazione o adeguamento della Sanzione e aggiornamento dei Registri e degli alert ticketing.
Qualora ritenga possibile l'aggravamento della Sanzione o intenda valorizzare elementi ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento della Decisione impugnata, la Commissione ne dà preventiva comunicazione all'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a 5 giorni per presentare osservazioni. L'aggravamento non può essere fondato su fatti nuovi che non siano stati previamente contestati nel rispetto del diritto di difesa.
Il riesame non sospende l'esecuzione della Sanzione, salvo diversa decisione espressa della Commissione di Sicurezza.
La decisione adottata all'esito del riesame è definitiva e non ulteriormente revisionabile in sede interna.
La decisione della Commissione di Sicurezza è formalizzata per iscritto, motivata e sottoscritta da tutti i componenti.

15. ACCESSO AGLI ATTI

Il destinatario del provvedimento può richiedere l'accesso agli atti entro 7 giorni dalla notifica della decisione. La richiesta deve essere presentata mediante raccomandata A/R, PEC o altro canale ufficiale indicato dalla Società. L'accesso è consentito nei limiti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali, della sicurezza, della riservatezza di terzi e di eventuali attività di accertamento ancora in corso. La Società potrà rilasciare copia della documentazione a spese del richiedente, previa oscurazione o limitazione dei dati di terzi non pertinenti o non necessari all'esercizio del diritto di difesa.

16. MINORI

Particolare attenzione è riservata ai minori, nei cui confronti i provvedimenti sono adottati tenendo conto dell'età, della gravità della condotta, della funzione educativa della misura e delle specifiche condizioni personali.
La comunicazione del provvedimento è indirizzata anche a chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela sul minore.
Il minore titolare di abbonamento o di valido titolo di accesso, il cui genitore o accompagnatore sia destinatario di un provvedimento inibitorio, potrà accedere all'impianto accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso, ove ciò sia consentito dalle condizioni di vendita e dalle disposizioni di sicurezza.

17. RAPPORTI CON IL MODELLO 231 E CON ALTRI PROCEDIMENTI

Il presente Codice costituisce parte integrante del sistema di controllo interno della Società e si coordina con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs.

231/2001. Le misure previste dal Codice operano indipendentemente da eventuali procedimenti penali, civili o sportivi, in quanto finalizzate alla tutela degli interessi della Società e alla prevenzione di comportamenti illeciti.

18. TIFOSI E PUBBLICO

F.C. Crotone S.r.l. riconosce nei propri tifosi una componente essenziale della propria identità sportiva e sociale.
In tale prospettiva, la Società promuove un comportamento ispirato ai principi di rispetto, correttezza, inclusione e legalità da parte di tutti i sostenitori.
I tifosi sono tenuti a sostenere la squadra con passione, ma sempre nel rispetto degli avversari, degli ufficiali di gara, delle istituzioni sportive, delle Forze dell'Ordine, del personale di servizio e degli altri spettatori.
Essi sono altresì tenuti ad astenersi da ogni forma di violenza fisica o verbale, da insulti, cori discriminatori o offensivi, manifestazioni di odio razziale, territoriale, politico o religioso, nonché da ogni comportamento idoneo a compromettere la sicurezza o l'immagine della Società.
Il rispetto del presente Codice costituisce condizione necessaria per l'accesso agli eventi sportivi organizzati da F.C. Crotone S.r.l.

19. AZIONI DI INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE

F.C. Crotone S.r.l. promuove attivamente iniziative educative, formative e sociali volte a diffondere i valori del rispetto, della legalità e del tifo positivo.
La Società potrà realizzare campagne contro razzismo, violenza e discriminazione, anche in collaborazione con istituzioni, scuole, associazioni e partner del territorio.
Potranno inoltre essere promossi momenti di confronto con la tifoseria, nel rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione e sicurezza.

20. SEGNALAZIONI ANONIME – CANALE "STADIO SICURO"

F.C. Crotone S.r.l. attiva il canale di segnalazione anonima "Stadio Sicuro" a disposizione del tifoso per segnalare ogni episodio previsto nel presente codice. La segnalazione può essere inoltrata all'indirizzo PEC della società fccrotone@gigapec.it ovvero sulla pagina web ufficiale sotto la voce "segnala un illecito" oppure tramite raccomandata presso la sede legale della società.
Le segnalazioni possono riguardare episodi di violenza, discriminazione, molestie, pericoli per minori, violazioni del Codice o situazioni idonee a compromettere la sicurezza dell'evento.
Tutte le segnalazioni saranno gestite con riservatezza, tracciabilità e accesso limitato al personale autorizzato.
Ove necessario, la Società potrà procedere a ulteriori verifiche, adottare provvedimenti interni o trasmettere la segnalazione alle Autorità competenti.

21. MODIFICHE AL CODICE E PUBBLICAZIONE

La Società ha facoltà di modificare il presente Codice con effetti immediati anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, anche in conseguenza di provvedimenti legislativi, amministrativi o di pubblica sicurezza sopravvenuti.
È onere dei soggetti interessati verificare ogni eventuale modifica del Codice sul sito ufficiale della Società.
Il presente Codice è pubblicato sul sito ufficiale della Società ed è affisso per estratto presso tutti i varchi di accesso all'impianto sportivo.

La mancata lettura non esime dalla sua osservanza.
Per quanto non previsto nel presente Codice si rinvia alla normativa vigente, al Regolamento d'Uso dell'impianto sportivo, alle condizioni generali di vendita e alle disposizioni delle Autorità competenti.

22. CONCLUSIONI

Il rispetto del presente Codice rappresenta una condizione essenziale per la partecipazione agli eventi sportivi. Per quanto non previsto nel presente Codice si rimanda alla normativa vigente F.C. Crotone S.r.l. si riserva di adottare ogni misura necessaria a garantire la sicurezza, il rispetto delle regole e la tutela della propria immagine.

Data approvazione 29.07.2026

F.C. CROTONE S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Giovanni Vrenna

.